

N. R.G. 36320/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr. Tommaso MARTUCCI**, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **36320/2018** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 21/4/2021 e promosso da:

**ROMA TPL S.C.A.R.L.** con sede in Roma, Via dei Fontanesi n. 24, (C.F. e P. IVA 10518501001), elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia n. 88 presso lo studio degli avv.ti Stefano Vinti e Federica Corsini

OPPONENTE

contro

**SE.GE.TRA S.R.L.** con sede legale in Roma, Via di Tor Cervara n. 279, (C. e P. IVA 01251070551), rappresentata e difesa, per delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Ruggiero, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Tacito n. 50

OPPOSTA

**OGGETTO: appalto – opposizione a decreto ingiuntivo**

CONCLUSIONI:

per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così disporre:

1. **IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO**, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4464/2018 (R.G. 7518/2018) in ragione della presenza delle clausole compromissorie nei contratti con cui le parti hanno devoluto la cognizione della presente controversia al Collegio arbitrale;

**PRELIMINARE E CAUTELARE**, disporre comunque ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 649 c.p.c. la immediata sospensione, anche inaudita altera parte, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concessa ex art. 642 c.p.c., per i gravi motivi esposti in narrativa;

3.**IN VIA SUBORDINATA** ove non si provveda ad accogliere l'eccezione pregiudiziale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in narrativa, l'infondatezza delle avverse



pretese comunque, l'insussistenza di alcun diritto di credito esigibile dalla SE.GE.TRA. s.r.l. nei confronti di Roma TPL scrl per le ragioni meglio esposte nella parte motiva dell'atto;

PER L'EFFETTO revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare nullo e/o privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo opposto n. 4464/2018 (RG. 7518/2018) emesso il 22 Febbraio 2018 dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, siccome infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio illustrati in narrativa;

IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare il diritto di Roma TPL ad ottenere il pagamento delle prestazioni rese e di cui alle fatture allegate da SE.GE.TRA s.r.l. condannandola a corrispondere la somma di € 1.769.298,46, in favore di Roma TPL, operando se del caso le dovute compensazioni con il credito eventualmente riconosciuto in favore della società opposta;

6. E IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”

per l'opposta: “Per questi motivi, si chiede:

a. Il previo accertamento degli impegni assunti dall'opponente ROMA TPL S.c.a.r.l. nei confronti della società SE.GE.TRA. S.r.l. con l'atto transattivo del 16.05.2018;

b. Il previo accertamento nei confronti della (sola) Roma Tpl S.c.a.r.l. della validità ed efficacia della clausola compromissoria;

c. Per effetto degli accertamenti che precedono, la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell'avverso atto di citazione, con la dichiarazione di nullità e in ogni caso con il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale;

d. La conferma del decreto ingiuntivo opposto e della sua esecutorietà, con la conferma in particolare del credito ivi indicato.

Con interessi e rivalutazione come per legge.

Con vittoria di spese e compensi professionali (da liquidarsi tenuto in conto l'impegno speso dalla presente difesa per contrastare un'azione documentalmente pretestuosa).”

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23/5/2018 Roma TPL società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la s.r.l. SE.GE.TRA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 4464/2018, N.R.G. 7518/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 22/2/2018, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 1.831.629,34, IVA inclusa, oltre agli interessi e alle spese processuali, a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto *inter partes*, inerente al servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica di Roma.

L'opponente esponeva:

- di essersi aggiudicata la gara di cui al bando n. 9 del 2009, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica di Roma, per la durata di anni otto, servizi compresi;

- che, a seguito dell'aggiudicazione della gara, il 7/10/2010 Roma TPL società consortile a r.l. aveva stipulato in forma pubblica con l'Agenzia per la mobilità del Comune di Roma il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea relativo alla rete periferica di Roma;



- di avere, quindi, stipulato con la s.r.l. SE.GE.TRA, nel mese di maggio 2010, tre contratti aventi ad oggetto, rispettivamente: il primo le “attività di piazzalista clep. Costi”, per il corrispettivo complessivo annuo di € 201.600,00, oltre all’IVA, da corrispondersi con fatturazione mensile di € 16.800, oltre all’IVA, previa presentazione di rendiconto; il secondo la “manutenzione di I livello dei validatori ERG-MOTOROLA” per l'importo di € 168.000,00 annuo, oltre all’IVA, per il periodo tra il 1° giugno 2010 e il 31 maggio 2018; il terzo “la manutenzione full-service del parco autobus in gestione sulle linee di trasporto urbano di Roma sito nel deposito di Costi” per € 0,42/Km percorso per il parco bus acquistato da ATAC ed € 0,32/Km percorso da ciascuna vettura del parco bus di nuova costruzione per il periodo tra il 10 giugno 2010 e il 31 maggio 2018;

- che nei contratti di cui sopra, all’art. 7, era stato pattuito che: “tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sono ora per allora devolute a un collegio arbitrale, composto di tre arbitri amichevoli compositori, nominati due da ciascuna delle parti e il terzo dai due arbitri di parte, di comune accordo tra loro e, in mancanza di accordo, dal presidente della camera di Commercio di Roma.

Il collegio arbitrale sarà libero di adottare le regole e le norme di procedura che riterrà più opportune. La determinazione del collegio arbitrale avrà valore di composizione amichevole, conciliativa e transattiva della controversia in esame, con l'obbligo a carico del collegio stesso di comunicare per iscritto alle parti contraenti la motivazione di tale determinazione. Le risoluzioni del collegio arbitrale dovranno intendersi come definitive ed inappellabili. Qualora invece si tratti di controversie sottratte per legge alla competenza arbitrale, esse saranno demandate al Foro di Roma”;

- che l’ingiunta, nonostante le contestazioni insorte sulle prestazioni rese e il credito opposto in compensazione, aveva chiesto l’immediato pagamento delle somme di cui alle fatture sottese al monitorio.

Tanto premesso, Roma TPL s.c.ar.l. eccepiva:

- la improponibilità dell’avverso ricorso monitorio per effetto della clausola arbitrale prevista dall’art. 7 dei contratti *inter partes*;

- l’inesistenza dell’avversa pretesa creditoria, stante l’inadempimento della controparte, che aveva eseguito le prestazioni a suo carico con ritardo e in modo alquanto lacunoso;



- la compensazione dell'avversa pretesa creditoria con il proprio credito di € 1.769.298,46 per prestazioni rese in favore della s.r.l. SE.GE.TRA, aventi ad oggetto la messa a disposizione di materiali dal 2010 al 2018 e di personale necessari per l'espletamento delle sue attività.

La s.r.l. SE.GE.TRA, costituitasi con comparsa del 16/11/2018, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che la controparte aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'ingiungente, con rinuncia ad ogni eccezione e contestazione, compresa l'*exceptio compromissi*, per effetto della scrittura privata portante l'atto transattivo del 16/5/2018.

Esperiti gli incumbenti preliminari, denegata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21/4/2021, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

\*\*\*

L'*exceptio compromissi* è infondata.

Risulta dagli atti la seguente rappresentazione dei fatti:

Roma TPL società consortile a r.l. si aggiudicava la gara d'appalto di cui al bando n. 9 del 2009, indetto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica di Roma, per la durata di anni otto, servizi compresi e, a seguito dell'aggiudicazione della gara, il 7/10/2010 l'odierna opponente stipulava in forma pubblica con l'Agenzia per la mobilità del Comune di Roma il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea relativo alla rete periferica di Roma

Roma TPL società consortile a r.l. stipulava, quindi, con la s.r.l. SE.GE.TRA, a maggio 2010, tre contratti aventi ad oggetto, rispettivamente: il primo le "attività di piazzalista clep. Costi", per il corrispettivo complessivo annuo di € 201.600,00, oltre all'IVA, da corrispondersi con fatturazione mensile di € 16.800, oltre all'IVA, previa presentazione di rendiconto; il secondo la "manutenzione di I livello dei validatori ERG-MOTOROLA" per l'importo di € 168.000,00 annuo, oltre all'IVA, per il periodo tra il 1° giugno 2010 e il 31 maggio 2018; il terzo "la manutenzione *full-service* del parco autobus in gestione sulle linee di trasporto urbano di Roma sito nel deposito di Costi" per € 0,42/Km percorso per il parco bus acquistato da ATAC ed € 0,32/Km percorso da ciascuna vettura del parco bus di nuova costruzione per il periodo tra il 10 giugno 2010 e il 31 maggio 2018.

In forza dell'art. 7 dei citati contratti, "tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sono ora per allora devolute a un collegio arbitrale,



composto di tre arbitri amichevoli compositori, nominati due da ciascuna delle parti e il terzo dai due arbitri di parte, di comune accordo tra loro e, in mancanza di accordo, dal presidente della camera di Commercio di Roma.

Il collegio arbitrale sarà libero di adottare le regole e le norme di procedura che riterrà più opportune. La determinazione del collegio arbitrale avrà valore di composizione amichevole, conciliativa e transattiva della controversia in esame, con l'obbligo a carico del collegio stesso di comunicare per iscritto alle parti contraenti la motivazione di tale determinazione. Le risoluzioni del collegio arbitrale dovranno intendersi come definitive ed inappellabili. Qualora invece si tratti di controversie sottratte per legge alla competenza arbitrale, esse saranno demandate al Foro di Roma”.

In seguito, la s.r.l. SE.GE.TRA, vantando crediti derivanti dai rapporti *inter partes*, proponeva ricorso monitorio avanti all'intestato Tribunale, che, in accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 4464/2018, N.R.G. 7518/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 22/2/2018, intimava a Roma TPL società consortile a r.l. il pagamento in favore della controparte della somma di € 1.831.629,34, IVA inclusa, oltre agli interessi e alle spese processuali.

Il successivo 16/5/2018 le parti, dato atto dell'emissione del citato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e della notificazione, in data 18/4/2018, del precetto fondato su tale titolo esecutivo, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo per la definizione delle questioni tra loro insorte, in forza del quale, fatte salve le ulteriori pretese creditorie dell'ingiungente indicate nella premessa dell'atto transattivo, Roma TPL società consortile a r.l. riconosceva il proprio debito nei confronti della controparte di € 1.852.171,72 di cui al precetto notificato il 18/4/2018, oltre agli interessi maturati dal 1°/3/2018 al saldo, “impegnandosi a non promuovere, in nessuna sede, alcun tipo di contestazione avverso la fondatezza di tale somma e l'integrale sua debenza in favore della SE.GE.TRA s.r.l.” e quest'ultima accettava l'avversa rinunzia.

Le parti concordavano il pagamento della suddetta somma mediante la corresponsione di n. 19 rate mensili con decorrenza dal 31/5/2018 e scadenza il 30/11/2019, delle quali la prima di € 50.000,00 il 31/5/2018 e le altre rate di € 100.000,00 ciascuna a far tempo dal 30/6/2018 fino al 30/11/2019.

Ebbene, con il citato accordo transattivo, stipulato in data successiva alla notificazione a Roma TPL s.c.ar.l. da parte della SE.GE.TRA s.r.l. del decreto ingiuntivo n. 4464/2018, N.R.G. 7518/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 22/2/2018 e del precetto notificato il 18/4/2018,



l'odierna opponente non soltanto ha riconosciuto il proprio debito di cui al monitorio, ma si è impegnata a non sollevare alcuna contestazione in alcuna sede circa l'avversa pretesa.

Deve pertanto ritenersi quantomeno implicita nel suddetto accordo la rinuncia dell'odierna opponente a far valere la clausola compromissoria di cui all'art. 7 dei contratti *inter partes*, atteso che la generale rinuncia a far valere contestazioni sull'avversa pretesa creditoria si è manifestata in seguito all'emissione del provvedimento monitorio opposto in questa sede, rispetto al quale l'ingiunta, in sede transattiva, non ha sollevato alcuna contestazione, neanche di carattere procedurale.

Trattasi all'evidenza di una condotta incompatibile con la proposizione, in questa sede di opposizione, dell'*exceptio compromissi*, avuto riguardo al fatto che la presente opposizione è stata notificata in data 23/5/2018, sette giorni dopo la stipulazione del citato accordo transattivo, senza che fosse intervenuta alcuna sopravvenienza in fatto o in diritto tale da giustificare il superamento dell'impegno assunto dall'odierna opponente con l'atto transattivo.

Corroborata quanto sopra esposto la previsione, contenuta nel citato accordo sottoscritto dalle parti il 16/5/2018, che, in caso di inadempimento, "Il mancato o ritardato pagamento ... determinerà l'automatica caducazione del presente atto transattivo e delle pattuizioni ivi contenute, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva o successiva ad opera della Creditrice, e il conseguente diritto di quest'ultima ... di proseguire e/o riprendere le azioni stragiudiziali e giudiziali occorrenti per il recupero coattivo del credito residuo, senza che nulla a nessun titolo possa esserle eccepito" in tal modo esplicitando la rinuncia dell'odierna opponente a sollevare eccezioni anche di carattere processuale.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).



Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegare al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., *ex plurimis*, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nella specie, il credito dell'ingiungente è documentalmente provato non soltanto dai contratti *inter partes* versati in atti, ma anche dall'accordo transattivo sopra richiamato, con cui Roma TPL società consortile a r.l. ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della s.r.l. SE.GE.TRA in misura pari a quello azionato da quest'ultima in sede monitoria.

La rinuncia, contenuta nella citata scrittura privata del 16/5/2018, a far valere contestazioni di ogni genere sul credito avversario da parte dell'odierna opponente preclude a Roma TPL società consortile a r.l., altresì, le eccezioni di inadempimento e di compensazione sollevate in sede di opposizione, nonché la domanda riconvenzionale fondata sul suo presunto credito derivante dal mancato pagamento, da parte dell'opposta, delle somme di cui alle fatture elencate in citazione, per l'ammontare complessivo di € 1.769.298,46, avendo l'ingiunta riconosciuto *sic et simpliciter* il proprio debito in misura pari al credito *ex adverso* azionato in sede monitoria, senza alcuna riserva e senza alcun riferimento a propri presunti controcrediti da porre in compensazione.

*Ad abundantiam*, il credito vantato dall'opponente non è supportato da idonea prova, avendo Roma TPL società consortile a r.l. posto a fondamento delle proprie pretese a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione della controparte di materiali e di personale da destinare all'esecuzione dei servizi di cui ai contratti *inter partes*, pari a complessivi € 1.769.298,46, le fatture indicate nell'atto di citazione e le lettere di distacco del personale, atti di formazione unilaterale, non supportate da ulteriori riscontri probatori.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per



l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr. Cass. civ. n. 5071/2009; Cass. civ. n. 17371/2003).

In altri termini, se per il creditore che agisce in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili attestanti l'esistenza del credito vantato, in fase di opposizione, la mera produzione delle fatture non è idonea a supportare la pretesa creditoria né dell'ingiungente, né dell'opponente che agisca, come nella fattispecie, in via di opposizione.

Invero, quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale prodotta da Roma TPL società consortile a r.l., è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. civ. n. 8126 del 2004; Cass. civ. n. 10434 del 2002).

Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.

Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura contestata non costituisce fonte di prova assoluta, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. civ. n. 5573/1997; Cass. civ. n. 9685/2000; Cass. civ. n. 17050 del 5/8/2011).

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da Roma TPL società consortile a r.l. avverso la s.r.l. SE.GE.TRA.



Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 23/5/2018 da Roma TPL società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la s.r.l. SE.GE.TRA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4464/2018, N.R.G. 7518/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 22/2/2018;

CONDANNA Roma TPL società consortile a r.l. al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale ed € 145,50 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 15/7/2021.

Il Giudice

dr. Tommaso Martucci

Arbitrato in Italia

